



COMUNE DI VETTO
(Provincia di Reggio Emilia)
SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE SITA IN
LOCALITA' GROPPPO, N. 18

Rep. n. 31/03

L'anno duemilatre, addì venticinque del mese di ottobre (25/10/2003) in Vetto, nella sede municipale.

FRA

il Comune di Vetto rappresentato dal Sig. Pancioli Arch. Luca, nato a Reggio Emilia il 25/02/1965, nella qualità di Responsabile del Settore II - Assetto del Territorio- Tecnico manutentivo del Comune di Vetto - codice fiscale e partita IVA 00428680359- domiciliato per la carica presso la sede comunale, che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito denominato "locatore", e ciò in esecuzione della determina n. 175 del 21/10/2003 ,

E

2) Il Sig. Gherardi Francesco, nato a Grogardo (AL) il 16/01/1932 e residente a Vetto in via Groppo n. 12 , Codice Fiscale GHR FNC 32A16 E188K, di seguito denominato "conduttore"

SI CONVIENE E STIPULA

Il presente contratto di locazione ai patti ed alle condizioni di seguito indicate:

1. Il locatore concede a titolo di locazione al conduttore che accetta una unità immobiliare ad uso abitativo di mq. 28.50, sita in Vetto, località Groppo n. 18, al piano rialzato del fabbricato, composta da monocale e servizio igienico separato. L'unità immobiliare confina a Nord con portico coper-

e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.


8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 27, 8° comma della L. 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato come abitazione. Non è consentito un uso diverso dei locali ed è vietata la sublocazione o cessione, anche parziale, nonché il mutamento di destinazione dei medesimi.

9. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto del proprietario. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Sono altresì a carico del conduttore il pagamento delle imposte o tasse comunali connesse alla detenzione dell'immobile. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale.

10. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti della sua volontà.

11. Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.

12. L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso iure, la sua risoluzione.



13. L'eventuale somma depositata dal conduttore in garanzia dei danni e accantonata come cauzione in conformità alle vigenti leggi, sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere mai imputata in conto canoni. A richiesta di una delle parti il deposito non potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in casi di suo utilizzo.

14. Sono a carico del conduttore le spese relative al consumo di energia elettrica, riscaldamento, etc.

15. Tutte le spese del presente contratto sono ripartite in parti uguali tra locatore e conduttore mentre sono ad esclusivo carico del conduttore l'imposta di bollo e le quietanze.

16. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto, applicabili.

Letto approvato e sottoscritto


IL CAPO SETTORE 2°

(Arch. Luca Panciroli)



Il Conduttore

(Francesco Gherardi)



Accettiamo il contratto ed espressamente gli art. 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14

IL CAPO SETTORE 2°

(Arch. Luca Panciroli)



Il Conduttore

(Francesco Gherardi)

